



## Veicoli fuori uso

A.G. 166

12 maggio 2020

Informazioni sugli atti di riferimento

Natura atto:	Schema di decreto legislativo
Atto del Governo:	166
Titolo:	Attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso
Norma di riferimento:	articolo 14 della legge 4 ottobre 2019, n. 117
Relazione tecnica (RT):	presente

### Finalità

Il provvedimento è volto a dare attuazione all'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 117/2019 (legge di delegazione europea 2018).

Il presente schema di decreto legislativo apporta modifiche al D.lgs. n. 209/2003 recante Attuazione della direttiva 2000/53/CE.

L'art. 14 della legge n. 117/2019 stabilisce i principi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della direttiva 2018/849, che modifica, tra l'altro, la direttiva sui veicoli fuori uso (2000/53/CE) nel rispetto delle seguenti indicazioni:

- coordinare le disposizioni del D.lgs. n. 209/2003 con la direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018 relativa ai rifiuti, con particolare riferimento, tra l'altro, allo schema di responsabilità estesa del produttore;
- individuare forme di promozione e di semplificazione per il riutilizzo delle parti dei veicoli fuori uso, nel rispetto dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del D.lgs. n. 209/2003, nonché delle procedure e delle norme di sicurezza;
- rafforzare i sistemi di tracciabilità e di contabilità dei veicoli, dei veicoli fuori uso e dei rifiuti derivanti dal trattamento degli stessi, con particolare riferimento all'obbligo della pesatura dei veicoli fuori uso nei centri di raccolta;
- individuare misure per sviluppare o incentivare il riciclo dei rifiuti provenienti da impianti di frantumazione dotati delle migliori tecniche disponibili, finalizzando lo smaltimento o il recupero energetico ai soli rifiuti non riciclabili.

Si rammenta che nella relazione tecnica riferita alla norma attributiva della delega (articolo 14 della legge n. 117/2019) si affermava come, stante la complessità delle materie oggetto di delega, l'Amministrazione competente non fosse, allo stato, in grado di procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della stessa e che l'adozione dei decreti legislativi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196/2009, sarebbe stata subordinata al reperimento delle idonee forme di copertura degli eventuali oneri dagli stessi recati.

Nel corso dell'esame parlamentare della legge di delegazione, il rappresentante del Governo<sup>[1]</sup> ha precisato che il Fondo per il recepimento della normativa europea risultava capiente anche per le misure previste in materia di veicoli fuori uso, precisando che il Fondo avrebbe potuto essere rifinanziato in sede di prossima legge di bilancio.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica (vedi tabella). Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

[1] Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, Commissione Bilancio, tesoro e programmazione (V), 25 ottobre 2018.

## Verifica delle quantificazioni

Disposizioni dello Schema di decreto legislativo che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
<p><b>Articolo 1, comma 1, lett. a)-d):</b> introduce diverse modifiche all'articolo 3 relativo alle definizioni, come quelle di veicolo fuori uso, di impianto di trattamento e centro di raccolta, di recupero e smaltimento, nonché di classificazione di veicolo fuori uso e di veicolo destinato ai musei.</p>	<p>La <b>relazione tecnica</b> afferma, con riferimento alle lettere a) punti 1, 3 e 4 e alla lettera c), che trattasi di norme di mero coordinamento normativo e che la lettera b) è una disposizione ordinamentale. La RT conclude affermando che tali disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
<p><b>Articolo 1, comma 1, lett. e)-n):</b> modificano in vari punti l'articolo 5 relativo alla raccolta, ed in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• viene disciplinata la consegna del detentore di un veicolo direttamente ad un centro di raccolta, oppure, in caso di cessione del veicolo per nuovo acquisto, al concessionario con accettazione e rilascio del certificato di rottamazione da parte di detti soggetti [lettera e), numeri 1 e 2];</li> <li>• si introduce con il comma 1-<i>bis</i> l'obbligo per il concessionario che ha accettato il veicolo destinato alla demolizione di gestirlo prima del successivo trasporto al centro di raccolta autorizzato [lettera f) e g)];</li> <li>• al comma 3 si specifica che i produttori sono tenuti a ritirare i veicoli fuori uso o i pezzi usati allo stato di rifiuto, sull'intero territorio nazionale [lettera h), numero 1] e aggiunge un obbligo di pubblicità a carico dei produttori al fine di rendere accessibili le procedure di selezione dei centri di raccolta affiliati [lettera h), numero 2];</li> <li>• al comma 9 si chiariscono gli adempimenti dei gestori dei centri di raccolta relativi alle operazioni di messa in sicurezza del veicolo [lettera l)];</li> <li>• si prevede che le imprese di autoriparazione possano consegnare pezzi usati e veicoli, oltre che ai consorzi obbligatori, anche ad altri sistemi di gestione di filiera istituiti ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 [lettera n)].</li> </ul>	<p>La <b>relazione tecnica</b> sulle disposizioni in esame riporta quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la lettera e), numero 1, è disposizione di mero <i>drafting</i> che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;</li> <li>• la lettera e), numero 2, è disposizione di carattere organizzatorio che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;</li> <li>• le lettere f), h) numeri 1 e 2, l) ed n), trattasi di disposizioni di carattere organizzatorio che introducono un obbligo a carico di soggetti privati e che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</li> </ul>
<p><b>Articolo 1, comma 1, lett. o)-v):</b> introducono alcune modifiche all'articolo 6 concernente le prescrizioni relative al trattamento dei veicoli fuori uso, di seguito riportate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• con la modifica della lettera a) del comma 2 viene introdotto un termine per la messa in sicurezza del veicolo, al fine di evitare l'esposizione di chi gestisce il veicolo a potenziali rischi [lettera o), numero 2];</li> </ul>	<p>La <b>relazione tecnica</b> sulle disposizioni in esame riporta quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le lettere o), numero 2, p) e v) sono disposizioni di carattere organizzatorio che introducono un obbligo a carico di soggetti privati e che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;</li> <li>• la lettera o), numero 3, è disposizione di</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• si aggiunge una prescrizione sulle operazioni di "condizionamento" delle parti e componenti dei veicoli fuori uso al fine della loro commercializzazione nel mercato del ricambio e non utilizzati come rifiuti [lettera o), numero 3];</li> <li>• con il comma 3-<i>bis</i> si dispone che l'efficienza delle prestazioni ambientali dei centri di raccolta affiliati sia assicurata dai produttori attraverso la verifica, da essi stessi effettuata nei confronti dei medesimi centri di raccolta, sui modelli unici di dichiarazione ambientale (MUD) e sul possesso delle certificazioni ambientali [lettera p)];</li> <li>• si aggiornano i rinvii al D.lgs. n. 22/1997 previsti ai commi 4, 5 e 8 con quelli al D.lgs. n. 152/2006 recante norme in materia ambientale [lettere q), r) e u) numero 1];</li> <li>• al comma 8 si aggiornano i rinvii normativi relativi al rilascio e al rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di trattamento [lettera u) numero 2];</li> <li>• si prevede che il concessionario, il gestore della succursale della casa costruttrice o l'automercato possano effettuare il deposito temporaneo anche in aree scoperte e pavimentate, purché i veicoli siano privi di fuoriuscite di liquidi e di gas e abbiano integre le componenti destinate alla successiva messa in sicurezza [lettera v)].</li> </ul>	<p>carattere ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ma che può comportare oneri e costi a carico dei soggetti privati;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le lettere q), r) e u), numeri 1 e 2, recano disposizioni di coordinamento normativo che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</li> </ul>
<p><b>Articolo 1, comma 1, lett. z)-aa):</b> modifica l'articolo 7 relativo a reimpiego e recupero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• introduce il comma 1-<i>bis</i> in cui si prevede che le associazioni di categoria dei produttori dei veicoli, le associazioni di categoria delle imprese che effettuano il riciclaggio ed il recupero possano stipulare, con il Ministero dell'ambiente, accordi di programma diretti al conferimento di particolari rifiuti (plastiche, vetri etc.) a sistemi di gestione di filiera, istituiti ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, già organizzati per il recupero di rifiuti affini [lettera z)];</li> <li>• al comma 2-<i>bis</i> si specifica che i responsabili degli impianti sono tenuti a comunicare il peso effettivo dei veicoli fuori uso in ingresso negli impianti ottenuto dal sistema di pesatura posto nello stesso impianto di trattamento [lettera aa)].</li> </ul>	<p>La <b>relazione tecnica</b> afferma che trattasi di disposizioni di carattere organizzatorio che introducono un obbligo a carico di soggetti privati e che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
<p><b>Articolo 1, comma 1, lett. bb):</b> all'articolo 8 comma 4, sull'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, aggiorna il</p>	<p>La <b>relazione tecnica</b> afferma che si tratta di disposizione di coordinamento normativo che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico</p>

<p>riferimento all'articolo 212 del D.lgs. n. 152/2006, relativo all'Albo nazionale gestori ambientali prevedendo che si provveda avvalendosi dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), anziché dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT).</p>	<p>della finanza pubblica.</p>
<p><b>Articolo 1, comma 1, lett. dd)-gg):</b> modificano l'articolo 11 relativo alla trasmissione dei dati e delle informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• al comma 1, per soddisfare l'obbligo previsto dalla direttiva (UE) 2018/849, si prevede che il Ministero dell'ambiente trasmetta annualmente (in luogo della cadenza triennale prevista a legislazione vigente) alla Commissione europea la relazione di controllo della qualità dei dati oggetto di rendicontazione previsti dalla direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso [lettera dd)];</li> <li>• a seguito dell'avvenuta abrogazione del SISTRI, viene ripristinata la precedente disciplina in materia di comunicazione dei dati sui veicoli fuori uso, con l'utilizzo della specifica sezione "veicoli fuori uso" del modello unico di dichiarazione ambientale (legge n. 70/1994) [lettera ff)].</li> </ul>	<p>La <b>relazione tecnica</b> sulle disposizioni in esame afferma quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la lettera dd) non introduce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si limita a rimodulare competenze già in capo al Ministero dell'ambiente;</li> <li>• la lettera ff), è una disposizione di carattere organizzatorio che introduce un obbligo a carico di soggetti privati e che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;</li> <li>• sulle lettere ee) e gg) la RT non considera le norme.</li> </ul>
<p><b>Articolo 1, comma 1, lett. ii):</b> modifica l'articolo 13, comma 7, relativo alle sanzioni. In particolare, viene corretto un richiamo (al comma 4, invece che al comma 3), si aggiunge all'applicazione della sanzione amministrativa anche la sospensione dell'autorizzazione per un periodo da due a sei mesi, mentre in caso di comunicazione effettuata in modo incompleto o inesatto si prevede un termine perentorio per il completamento o la rettifica dei dati del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale [lettera ii), punti 1, 2 e 3].</p>	<p>La <b>relazione tecnica</b> afferma che si tratta di disposizione di carattere ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
<p><b>Articolo 1, comma 1, lett. ll)-pp):</b> modificano l'articolo 15 relativo alle disposizioni transitorie e finali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ai commi 2, 4 e 6 vengono modificati i riferimenti normativi all'articolo 208 del D.lgs. n. 152/2006 sul procedimento di approvazione del progetto di adeguamento dell'impianto e sulla competenza dell'Ente per l'ispezione riutilizzo [lettere ll), mm) e nn)];</li> <li>• al comma 7 si specifica la condizione per la quale i pezzi di ricambio derivanti dal trattamento di un veicolo fuori uso possono essere reimmessi sul mercato come prodotto, precisando che sono considerati</li> </ul>	<p>La <b>relazione tecnica</b> sulle disposizioni in esame riporta quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sulla lettera oo), punti 1, 2 e 3 e pp) afferma che trattasi di disposizioni di carattere ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;</li> <li>• sulle lettere ll), mm) e nn), la RT non considera le norme.</li> </ul>

<p>"prodotto" le parti di ricambio sottoposte ad operazioni di preparazione al riutilizzo [lettera oo), punti 1, 2 e 3];</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• al comma 8 si prevede, quale condizione per la reimmissione sul mercato delle parti attinenti alla sicurezza del veicolo, la certificazione da parte delle imprese di autoriparazione [lettera pp)].</li> </ul>	
<p><b>Articoli 1, comma 1, lett. qq) e 2:</b> modifica l'Allegato I sui requisiti relativi al centro di raccolta e all'impianto di trattamento dei veicoli fuori uso, introducendo al numero 2.1 l'obbligo per i centri di raccolta e per gli impianti di trattamento di dotarsi di un adeguato sistema di pesatura per i veicoli fuori uso in ingresso (articolo 1, comma 1, lett. qq). In tal senso, viene introdotta una disposizione transitoria per consentire ai titolari dei centri di raccolta di adeguarsi, entro il 31 dicembre 2020, a quanto previsto all'Allegato I, numero 2.1, lett. f-bis) (articolo 2).</p>	<p>La <b>relazione tecnica</b> afferma che trattasi di disposizioni di carattere organizzatorio che introducono un obbligo a carico di soggetti privati e che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
<p><b>Articolo 3:</b> stabilisce che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che i soggetti pubblici interessati provvedono ad attuare le disposizioni con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.</p>	<p>La <b>relazione tecnica</b> ribadisce il contenuto della norma.</p>

**In merito ai profili di quantificazione**, si osserva preliminarmente che il provvedimento in esame contiene in larga parte norme di carattere ordinamentale o organizzatorio, che introducono obblighi a carico di soggetti privati e che nel complesso, come evidenziato dalla RT, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, in considerazione del fatto che l'attuazione della direttiva (UE) 2018/849 appare suscettibile di produrre in capo ai soggetti pubblici taluni adempimenti ed interventi, pur prendendo atto della clausola della clausola di invarianza finanziaria contenuta all'articolo 3 del provvedimento in esame, in ordine alla possibilità per le amministrazioni coinvolte di far fronte agli adempimenti previsti ad invarianza di risorse appare comunque opportuno acquisire dal Governo elementi di valutazione e di conferma.

A titolo esemplificativo, si fa riferimento alle modifiche introdotte al D.lgs. n. 209/2003 relative:

- alla previsione di accordi di programma tra le associazioni di produttori dei veicoli e quelle che effettuano il riciclaggio ed il recupero, da una parte, e il Ministero dell'ambiente, dall'altra, diretti al conferimento di particolari rifiuti;
- alla trasmissione annuale (anziché triennale) alla Commissione europea della relazione di controllo della qualità dei dati oggetto di rendicontazione previsti dalla direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, in considerazione del contenuto dell'articolo 3, volto esclusivamente ad affermare la neutralità sul piano finanziario delle norme contenute nello schema di decreto in esame, andrebbe valutata l'opportunità di riformularne la rubrica, sostituendo le parole: "Disposizioni finanziarie" con le seguenti: "Clausola di invarianza finanziaria". Inoltre, posto che la finalità della citata clausola è quella di dare attuazione alle norme introdotte dal provvedimento in esame con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, appare necessario sostituire, al secondo periodo del comma 1 del medesimo articolo 3, le parole: "del presente articolo" con le seguenti: "del presente decreto".

**Senato: Nota di lettura n. 145**  
**Camera: Nota di verifica n. 212**

Camera Servizio Bilancio dello Stato bs\_segreteria@camera.it - 066760-2174

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.  
VQAG166